



DOCUMENTO

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

**A cura della
Commissione Crisi da
Sovraindebitamento –
Area Procedure
Concorsuali**

CONSIGLIERI DELEGATI

Felice Ruschetta
Maria Rachele Vigani

PRESIDENTE

Nicoletta Mazzagardi

COMPONENTI

Sergio Acconcia
Paolo Balestieri
Marco Bianchi
Marina Cesari
Andrea Cofano
Vincenzo Di Paolo
Andrea Ferri
Corrado Ferriani
Patrizia Gentile
Andrea Giorgi
Patrizia Goffi
Marcello Ineri
Emma Ioppi
Fabrizio Mancini
Eustachio Quintano

COMPONENTE ESPERTO

Franco Michelotti

ESPERTO

Filippo D'Aquino

RICERCATORI

Cristina Bauco
Debora Pompilio

Indice

Premessa	4
Bozza di Statuto dell'associazione tra Ordini professionali	11
Bozza di regolamento dell' Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito tra differenti Ordini professionali	17
Allegato "A" – Bozza di regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi dell'organismo di composizione della crisi costituito tra differenti Ordini professionali ex art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014	23

Premessa

Il presente documento reca una esemplificazione dello statuto dell'associazione tra Ordini professionali per la costituzione di un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento comune e una bozza di regolamento destinato all'organizzazione e al funzionamento di tale Organismo, ai sensi dell'art. 4 decreto n. 202, adottato dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 24 settembre 2014 (di seguito decreto n. 202/2014). Viene altresì proposta una bozza del regolamento di autodisciplina ex art. 10, comma 5, decreto n. 202/2014 quale allegato al regolamento dell'Organismo di composizione.

L'art. 4, comma secondo, del decreto n. 202/2014, con riferimento all'iscrizione nel registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, prevede espressamente che *“gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il segretariato sociale e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro”*.

La disposizione origina dalle previsioni della legge n. 3/2012 che ha riconosciuto ad enti pubblici la possibilità di costituire Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento chiarendo che quelli istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale e gli Ordini professionali di avvocati, commercialisti, e notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro tenuto presso il Ministero (art. 15, commi 1 e 2).

La stessa legge n. 3/2012 precisa che dalla costituzione e dal funzionamento degli Organismi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 15, comma 4).

Come peraltro dispone l'art. 2, lett. d), del decreto n. 202/2014, gli Organismi di composizione sono un'articolazione interna dell'ente pubblico, in quanto costituiti presso gli Ordini o presso le camere di commercio e in quanto funzionanti per tramite delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili¹.

Il raffronto tra le disposizioni della legge n. 3/2012 e le previsioni del regolamento di attuazione, mette in evidenza un'anomalia, vale a dire che nella legge istitutiva è assente qualsiasi riferimento alla possibilità di associazione, mentre tale ulteriore opzione è stata presa in considerazione dagli estensori del d.m. n. 202/2014.

Occorre, allora, tentare di effettuare una ricostruzione della vicenda e un'esegesi dei testi che possa risultare di una certa sensatezza.

La previsione di cui all'art. 4 del d.m. n. 202/2014 apre a due differenti letture.

La prima: la possibilità di associarsi tra di loro si riferisce agli Organismi di composizione della crisi già costituiti presso uno degli Ordini o degli enti considerati nella norma ed iscritti nella sezione A del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Limitando l'indagine all'ambito delle professioni regolamentate, si tratterebbe, a ben vedere, dell'ipotesi per cui Organismi di composizione della crisi, costituiti presso Ordini differenti - anche appartenenti a professioni diverse - si associno per svolgere al meglio la propria funzione e per fornire agli utenti servizi specifici quando occorra ricorrere a competenze professionali complementari.

¹ L'art. 2, lett.d), del decreto n. 202/2014 definisce l'organismo di composizione come l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

In tal caso, l'associazione tra gli Organismi di composizione della crisi non dovrebbe avere (unicamente) come scopo l'erogazione del servizio di gestione della crisi², in quanto quest'ultimo dovrebbe presumibilmente restare nelle competenze dei singoli Organismi.

L'associazione tra gli Organismi di composizione preesistenti potrebbe essere destinata alla gestione delle crisi maggiormente complesse (si pensi agli imprenditori non fallibili) ovvero ai casi in cui la ristrutturazione del debito dovesse necessariamente richiedere l'apporto di conoscenze e competenze specifiche di professionisti iscritti ad albi differenti, ma complementari tra di loro. L'associazione tra Organismi potrebbe essere altresì finalizzata all'organizzazione di giornate formative, convegni, giornate di approfondimento scientifico e di diffusione delle tematiche attinenti alla crisi da sovraindebitamento.

L'associazione tra gli Organismi di composizione già costituiti avrebbe allora mera valenza "temporanea" e "occasionale" nei limiti sopra detti; tale associazione, inoltre, non assumerebbe rilevanza sotto un profilo squisitamente civilistico e strutturale, nel senso che essa non avrebbe rilevanza esterna e la pubblicità nel registro tenuto presso il Ministero assumerebbe solo valenza di pubblicità – notizia³.

Sfugge però la motivazione per cui tale forma di cooperazione tra Organismi, che ben potrebbe essere realizzata tramite semplici convenzioni sottoscritte all'occorrenza tra gli stessi, debba essere iscritta nella sezione A del registro degli organismi.

Sarebbe altresì improprio parlare di dotazione organica di questa associazione: il progetto condiviso tra Ordini dovrebbe avere quale oggetto la possibilità di fruire di differenti competenze nella gestione della crisi individuando, se del caso, un gestore della crisi ovvero un collegio di gestori con competenze *ad hoc* rispetto al caso concreto.

Come detto, la formulazione letterale dell'art. 4 del decreto n. 202/2014 consente un'ulteriore e preferibile interpretazione.

Va messo in luce, *ab initio*, come tale differente lettura della norma di regolamento avrebbe il pregio di garantire esigenze di razionalizzazione e di contenimento di spesa all'interno di ciascun Ordine territoriale (si pensi, a titolo d'esempio, ai piccoli Ordini che potrebbero trovare conveniente mettere in "comunione" risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento della funzione) e si basa su alcune virtuose esperienze registrate nell'ambito delle professioni regolamentate al fine di gestire in condivisione alcuni aspetti e alcune tematiche di comune interesse.

L'iscrizione di diritto nella sezione A del registro, pertanto, potrebbe essere riconosciuta all'Organismo di composizione della crisi costituito a seguito della sottoscrizione, da parte degli Ordini professionali aderenti, di un negozio associativo creato allo scopo di supportare il debitore nella composizione della crisi da sovraindebitamento. La lettera del summenzionato art. 4 del decreto n. 202/2014 consente di sostenere che l'Organismo di composizione possa essere comune non solo ad Ordini territoriali afferenti alla stessa professione, bensì anche ad Ordini afferenti a differenti professioni ovvero ad Ordini e Camere di commercio.

In tal modo, si supererebbe la necessità di articolare all'interno di ciascuno di questi enti un Organismo di composizione della crisi con dotazione di risorse umane e strumentali e di traslare su un Organismo *ad hoc* la funzione tipica della gestione della crisi da sovraindebitamento, con condivisione di spese, struttura e più che altro di professionalità. Il che, viste le molteplici funzioni attribuite all'Organismo di composizione dalla legge n. 3/2012, potrebbe essere soluzione particolarmente indicata.

Il requisito della necessaria strutturazione dell'Organismo all'interno dell'ente pubblico, declinato nel summenzionato art. 2, lett.d), del decreto n. 202/2014, verrebbe soddisfatto per tramite dell'individuazione della sede e della segreteria

² Cfr. art. 2 decreto n. 202/2014 e art. 15, comma quinto, legge n. 3/2012.

³ Nel caso di specie, a ben vedere, dovrebbe trattarsi di mera annotazione.

all'interno di uno degli enti associati, ferma restando l'assunzione, da parte dei restanti aderenti all'associazione, dell'obbligo di contribuire in modo paritario al funzionamento dell'organismo.

Alla luce di quanto esposto, l'iscrizione nel registro di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 - iscrizione che, in quanto atto integrativo, potrebbe essere ricondotta alla categoria della pubblicità costitutiva come peraltro parrebbe evincersi dall'art. 6 del decreto n. 202/2014⁴ - rappresenta una condizione sospensiva per l'esercizio delle funzioni, nel senso che, in sua assenza, l'attività dell'Organismo comune risulta illegittimamente prestata.

Anche l' Organismo di composizione costituito a seguito dell'associazione tra gli Ordini, in forza delle anzidette previsioni, è tenuto a stabilire la propria sede presso uno degli Ordini professionali aderenti all'iniziativa che verrà individuato sulla base di una scelta condivisa tra quest'ultimi.

A ben vedere, questo Organismo non ha natura di ente di diritto privato "esterno" agli Ordini che partecipano all'iniziativa, bensì esso è un ente interno ad un ente pubblico che svolge tutte le funzioni di cui alla legge n. 3/2012, nel rispetto pertanto dei principi generali di legalità e di riserva relativa di legge attualmente vigente.

Nell'ambito della vicenda istitutiva dell'Organismo di composizione tra Ordini in associazione tra di loro, pertanto, non rileva lo strumento impiegato per consentire a questi ultimi di fissare, come avremo modo di dire nel prosieguo, gli impegni per la contribuzione dell'iniziativa comune.

Alla luce di quanto sopra, occorre allora soffermarsi sulle modalità tramite cui gli Ordini professionali⁵ possono costituire un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento comune. L'esistenza di un negozio associativo, generalmente inteso, sembra difficilmente sormontabile perché gli Ordini devono poter fare affidamento sull'assunzione del reciproco impegno, formalizzato per tramite di un contratto, a mettere a disposizione risorse anche di personale, contributi, struttura amministrativa utili per determinare la "dotazione" dell'Organismo.

Risulta di una certa evidenza che, a monte della scelta del negozio associativo che appaia agli Ordini interessati maggiormente adeguato rispetto alle concrete esigenze da realizzare, debba esistere una delibera assunta secondo le modalità di legge e di statuto del singolo Ordine tramite cui l'ente conferisca al Presidente dell'Ordine e legale rappresentante i poteri per poter partecipare alla costituzione dell'Organismo comune.

⁴ In particolare, l'art. 6, comma 2, del decreto n. 202/2014 prevede che dalla data della comunicazione del provvedimento di iscrizione nel registro, l'organismo è tenuto a fare menzione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite del numero d'ordine nonché della denominazione dell'ente pubblico che lo ha costituito. Al verificarsi dell'ipotesi presa in considerazione, occorrerà fare menzione delle denominazioni degli ordini associati che hanno costituito l'organismo.

⁵ Solo a fini ricognitivi, occorre spendere qualche cenno circa la validità del negozio associativo, trattandosi di ordini professionali aventi natura di enti pubblici.

Tutti e tre gli ordini professionali interessati dalla legge n. 3/2012 (ordine dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Notai) sono enti di diritto pubblico, a sostrato corporativo, con la tipica finalità di perseguire un interesse pubblico collegato alla tutela del corretto esercizio della professione da parte degli iscritti.

La natura pubblicistica degli ordini professionali è confermata da:

- costituzione per legge;
- subordinazione ad un sistema statale dei controlli che trova nel Ministero della Giustizia l'organo tenuto a svolgere la funzione di vigilanza;
- potere d'imperio sugli iscritti.

Esiste perciò, ancorché siano ravvisabili nell'organizzazione ordinistica e nella specificità di ciascuna professione tratti distintivi non trascurabili, coincidenza quanto a natura e funzioni così da ritenere plausibile l'associazione anche tra ordini costituiti su base locale e circoscrizionale appartenenti a professioni differenti.

Quanto alla forma giuridica prescelta per l'associazione, i Presidenti degli Ordini, a ciò autorizzati dall'assunzione di valida delibera dell'Ordine, potranno far ricadere la loro preferenza sul contratto che meglio si addice alle necessità concrete, privilegiando, se del caso, la forma dell'associazione riconosciuta per evidenti motivi di opportunità.

Lo schema dell'associazione riconosciuta tratteggiata negli artt. 14 e ss. c.c. consente agli associati (che in questo caso sono gli Ordini che partecipano alla costituzione per tramite dei loro Presidenti) di poter destinare al proprio funzionamento un patrimonio per la realizzazione degli scopi istituzionali a cui parteciperanno gli Ordini associati con contributi deliberati annualmente dall'Assemblea degli stessi associati. Resta inteso che la condivisione possa essere realizzata per tramite anche di differenti convenzioni con assunzione di obblighi e doveri da parte degli aderenti.

Occorrerà naturalmente dotare l'ente associativo, se costituito, di uno statuto così da disciplinarne il funzionamento e stabilire gli apporti di ciascun ente.

In quest'ottica, si pone la bozza di statuto proposta nel documento che, si ribadisce, concerne unicamente l'ipotesi dell'associazione tra Ordini professionali sottoscritta dagli aderenti per stabilire, tra l'altro, le contribuzioni e la determinazione del fondo comune destinati alla realizzazione dello scopo istituzionale (che consiste nella promozione e nella costituzione e organizzazione di un Organismo di composizione per la gestione delle crisi da sovraindebitamento).

Nello specifico, occorre mettere in evidenza che, con riferimento alla *governance* dell'associazione, considerata la natura pubblica degli associati, si è previsto un meccanismo di nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo che non alteri dinamiche di controllo e di indirizzo dei soggetti pubblici aderenti.

Occorre precisare, infine, che nelle ipotesi in cui gli Ordini professionali siano già associati tra di loro, si potrà inserire negli statuti, previa modifica alle clausole vigenti, l'ulteriore previsione, tra gli scopi istituzionali, della costituzione dell'Organismo e dell'attività relativa all'applicazione della normativa in punto di crisi da sovraindebitamento.

Considerato lo scopo istituzionale dell'associazione, per quanto attiene alla struttura e al funzionamento dell'Organismo costituito dagli Ordini in associazione tra di loro, si mette in evidenza che è stato rivisto e adattato lo schema di regolamento già pubblicato dal Consiglio Nazionale per la costituzione dell'Organismo istituito presso il singolo Ordine.

Per quanto sopra esposto, anche nell'ambito della *governance* dell'Organismo comune a più Ordini professionali, sono stati utilizzati criteri e regole che collochino effettivi poteri gestori in capo ai soggetti pubblici costituenti.

Passando, quindi, ad esaminare la bozza di regolamento dell'Organismo di composizione costituito tra i differenti Ordini in associazione tra di loro, si tratta di 16 articoli declinati in relazione alle previsioni di legge e di regolamento recate dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

L'art. 1 individua in modo preciso l'oggetto; l'art. 2 si sofferma sulla descrizione delle funzioni e degli obblighi dell'Organismo.

L'art. 3 affronta la tematica dell'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014, demandandola al rappresentante legale dell'Organismo che, nel caso di specie, verrà a coincidere con il Presidente dell'Associazione.

L'art. 4, per quanto attiene alla formazione dei gestori della crisi, rinvia agli obblighi di formazione professionale continua previsti dai vari ordinamenti professionali e dalla legge, oltre alle specifiche modalità attuative della formazione per i gestori contenute nell'art. 4, commi 5 e 6, del decreto n. 202/2014.

Con riferimento all'organizzazione, quella proposta nell'art. 5 è un'articolazione snella e piuttosto semplice, ideata su due livelli. Ciò non toglie che gli Organismi possano dotarsi di un organigramma più complesso a seconda delle effettive necessità e più che altro a seconda delle dimensioni dell'associazione.

Ad ogni buon conto, si è ritenuto opportuno dettagliare i compiti e le attività del Referente e della Segreteria Amministrativa in quanto organi dell'Organismo e in quanto soggetti autorizzati alla ricezione e alla custodia (e, per quanto attiene al Referente, alla sommaria valutazione) delle domande pervenute.

Con riferimento al Referente (art. 6), aderendo al testo del decreto n. 202/2014, la scelta è ricaduta sull'organo monocratico. Il referente, infatti, è una persona fisica che svolge le proprie funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività dell'Organismo individualmente e personalmente e in posizione di assoluta terzietà e indipendenza.

Nei casi in cui il territorio di riferimento degli Ordini aderenti all'associazione fosse molto vasto ovvero qualora la complessità della vicenda di sovraindebitamento lo richieda opportuno, l'Organismo potrebbe prevedere per tramite di un regolamento interno anche l'istituzione di un comitato di supporto dell'attività del Referente composto da soggetti dotati dei medesimi requisiti di indipendenza.

Il Referente è nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione e la durata dell'incarico è stata fissata in tre anni (rinnovabili) ancorandola in tal modo alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione, fermo restando la possibilità di differente previsione statutaria. In relazione alla cessazione del Referente per scadenza del termine è stata prevista la *prorogatio* nelle funzioni del Referente scaduto fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione che provvederà alla nuova nomina.

È stata inoltre prevista la revoca dall'incarico al ricorrere di gravi motivi desumibili, in analogia con quanto previsto per i gestori della crisi dell'organismo, dalla bozza di regolamento di autodisciplina di cui all'Allegato "A".

Lo stesso art. 6 fissa in modo compiuto le molteplici attribuzioni del Referente, in linea anche con quanto previsto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

L'art. 7 del regolamento si sofferma sulla composizione e sul funzionamento della Segreteria Amministrativa.

In relazione al primo aspetto, si precisa che i componenti sono scelti dal Consiglio Direttivo preferibilmente tra il personale dipendente degli Ordini associati; tuttavia, in considerazione della dimensione e della dotazione del personale presso ciascun Ordine, è fatta salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori forme di collaborazioni, nei limiti consentiti dalla legge.

Per quanto attiene al funzionamento della Segreteria Amministrativa, il regolamento detta previsioni che, pur essendo meramente indicative per gli Organismi di composizione della crisi, precisano gli adempimenti che la segreteria deve porre in essere al momento dell'apertura del fascicolo, ovvero al momento in cui la domanda viene presentata all'Organismo di composizione.

Gli artt. 8 e 9 del regolamento ineriscono alle funzioni, alle modalità di nomina del Gestore della crisi e all'accettazione dell'incarico. A tali previsioni rinvia anche l'art. 12 con riferimento alla rinuncia dell'incarico.

Va precisato, *ab initio*, che il debitore proponente può indicare un nominativo specifico nella domanda, di cui il Referente possa eventualmente tener conto nel conferimento dell'incarico al Gestore.

In linea con quanto prevede l'art. 2 del decreto n. 202/2014, il Gestore della crisi è sempre una persona fisica che può svolgere il proprio incarico individualmente o collegialmente. Fermo restando, in questo secondo caso, la natura di mandato congiuntivo rispetto allo svolgimento dello incarico, il regolamento stabilisce che l'organo non sia composto da più di tre professionisti scelti a cura del Referente tra gli iscritti nell'elenco dei gestori tenuto presso il Ministero (ex art. 3

decreto. n. 202/2014). Le previsioni declinate per il Gestore troveranno applicazione, in ipotesi di mandato congiuntivo, con riferimento a ciascun componente.

A tal proposito, sarebbe auspicabile che, in occasione del conferimento dell'incarico a più componenti, venga adottato un criterio che possa favorire gli iscritti anagraficamente più giovani, ancorché in possesso di un'adeguata qualificazione professionale, nell'assunzione dell'incarico a fianco di componenti che possano vantare maggiore anzianità.

Va messa in luce l'ulteriore previsione dell'art. 8 che privilegia il criterio di rotazione degli incarichi di Gestore, ferma restando la preferenza accordata all'esperienza maturata e alla professionalità acquisita, in relazione anche alla natura e all'importanza della situazione di crisi del debitore proponente. Sarebbe altresì auspicabile che l'incarico ricada sui professionisti che siano in regola con il pagamento del contributo annuale previsto negli ordinamenti professionali.

I requisiti di onorabilità e professionalità richiesti al Gestore sono recuperati attraverso il rinvio all'art. 4 del decreto n. 202/2014 con l'ovvia precisazione che, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del regolamento (computati dal 28 gennaio 2015), trova applicazione quanto disposto nell'art. 19 dello stesso decreto n. 202/2014 con riferimento all'esenzione dall'adempimento degli obblighi formativi specificatamente fissati nell'art. 4, comma 5, lett. d) e comma 6, per i professionisti appartenenti agli Ordini professionali di cui allo stesso art. 4, comma 2 (art. 10).

Il regolamento consente, in linea con il generale principio previsto dall'art. 2232 c.c. in materia di libere professioni, il ricorso ad ausiliari da parte del Gestore (art. 11).

Il regolamento prevede l'Incompatibilità delle funzioni di Gestore con quelle svolte dagli altri organi dell'Organismo individuati nel presente regolamento e, in aderenza a quanto disposto dall'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. relativamente all'attestatore di piani di risanamento e di accordi di ristrutturazione, stabilisce dettagliate ipotesi di decadenza per i Gestori. L'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità del Gestore è altresì garantita dal rispetto del regolamento di autodisciplina, di cui una bozza è stata allegata sotto la lettera "A" (art. 13).

Si tratta, più precisamente, del regolamento di autodisciplina contemplato nell' art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014 in cui, vengono declinati i canoni della correttezza, dell'indipendenza, della competenza e della riservatezza ai quali deve ispirarsi l'attività del Gestore in quanto tale, a prescindere dalle regole deontologiche dell'albo di appartenenza; l'inosservanza delle prescrizioni comporta la risoluzione di diritto dell'incarico e il risarcimento dell'eventuale danno. Occorre altresì precisare che le cause di incompatibilità e decadenza previste nel presente regolamento per il Gestore si estendono anche ai suoi ausiliari, qualora egli se ne avvalga, come precisato nell'art. 11.

Al contempo, il regolamento prevede il rispetto dell'obbligo della riservatezza (art. 14) a carico di tutti coloro che intervengono nel procedimento, fermo restando per qualsiasi professionista il rispetto del vincolo del segreto professionale e delle specificità della professione effettivamente esercitata declinati nelle rispettive leggi professionali e regole deontologiche.

L'aspetto dei compensi è stato affrontato nell'art. 15 del regolamento ove viene affermato il criterio generale per cui, in difetto di accordo con il debitore proponente, trovano applicazione i parametri di cui all'art. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

Si precisa, al riguardo, che si tratta di mere indicazioni di massima per gli Ordini professionali in associazione tra di loro, i quali possono prevedere differenti modalità per la corresponsione dei compensi pur sempre determinati sulla base dei criteri e dei parametri di cui artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

Per quanto attiene al regime di responsabilità (art. 16), infine, il regolamento recupera due fondamentali concetti.

Il primo: in considerazione che l'incarico viene conferito all'Organismo, su quest'ultimo ricade la responsabilità verso il debitore proponente, come peraltro si evince dalle previsioni di cui all'art. 10 del decreto n. 202/2014. Del resto

l'ordinamento impone all'Organismo la sottoscrizione di una polizza assicurativa con massimale di importo non inferiore ad un milione di Euro per la copertura di eventuali danni derivanti dalla gestione della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 4 decreto n. 202/2014).

Il secondo: non è esclusa la responsabilità personale del Gestore "affidatario" dell'incarico in virtù delle previsioni di cui all'art. 12 del decreto n. 202/2014 che recuperano, come intuitivo, il generale principio della personalità della prestazione svolta dal Gestore. Conseguentemente, alla responsabilità dell'Organismo, riconducibile alle funzioni che la legge n. 3/2012 e il decreto ministeriale n. 202/2014 gli riconoscono in Ordine alla gestione della crisi, si affianca quella del Gestore che ha effettivamente svolto l'incarico secondo il generale canone di correttezza enunciato nell'art. 1176, secondo comma, c.c..

Si suggerisce, pertanto, l'estensione della polizza assicurativa, già stipulata dal professionista ai sensi e per gli effetti dei cui all' art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e dell'art. 5 del d.p.r. n. 137 del 7 agosto 2012, alla copertura di eventuali danni derivanti dalle funzioni svolte nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore.

Bozza di Statuto dell'associazione tra Ordini professionali

Art. 1 – Denominazione

È costituita ai sensi degli artt. 14 e ss. l'associazione denominata “ _____ ”.

Art. 2 – Sede

La sede dell'associazione è in _____, Via _____ n. _____ presso l'Ordine professionale di _____

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Scopi

L'associazione, che non ha finalità di lucro, si propone di promuovere la costituzione e l'organizzazione di un organismo di composizione per la gestione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012, e successive modificazioni ed integrazioni, comune a tutti gli enti associati in forza delle previsioni contenute nell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

L'associazione si propone altresì di:

- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali nonché convegni di studio e giornate formative sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, crisi dell'impresa, diritto processuale civile, economia aziendale, diritto tributario;
- creare utili sinergie tra gli associati anche per fornire servizi multidisciplinari a favore degli iscritti agli albi professionali e a terzi;
- rappresentare gli associati presso le istituzioni, enti pubblici o privati, in tutte le iniziative di comune interesse per favorire lo sviluppo e l'affermazione delle tecniche di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse od accessorie.

Art. 5 – Associati

Possono far parte dell'associazione gli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai, come previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

Le domande di ammissione saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che delibererà sull'accoglimento delle medesime, motivando in caso di diniego.

Le iscrizioni decorrono a far data dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda viene accolta.

Gli associati sono tenuti a versare all'atto di ammissione la somma annualmente stabilita dall'Assemblea degli associati.

Ciascun associato mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa ed economica per tutto quanto non è di competenza dell'associazione.

Art. 6 – Recesso

Ogni associato può recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 7 – Esclusione

Gli associati che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo con lettera di sollecito, non provvedano al versamento del contributo determinato a norma dell'art. 6 del presente Statuto, a giudizio insindacabile dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, potranno essere esclusi dall'associazione. Essi non possono ripetere quanto versato.

Art. 8 – Contribuzioni⁶

I contributi a cui sono tenuti gli associati per il funzionamento dell'associazione sono deliberati annualmente dall'Assemblea degli associati in base al conto preventivo che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo.

Le quote contributive devono essere versate da chi intende aderire per la prima volta e da tutti gli associati entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'adesione all'associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento oltre a quelli originari che devono pertanto intendersi irripetibili.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art. 9 – Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché riserve o capitale durante la durata della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia l'1 (uno) gennaio e scade il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

⁶ L'Assemblea degli associati può deliberare quote contributive differenti, di anno in anno, sulla base del preventivo presentato, a seconda delle effettive esigenze riscontrate per la realizzazione degli scopi istituzionali.

Art. 11 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 12 – Assemblea degli associati. Composizione

Hanno diritto di partecipare all'assemblea degli associati i Presidenti dei Consigli o dei Collegi degli Ordini professionali e degli Enti che aderiscono all'associazione. I presidenti possono farsi rappresentare in assemblea da un componente del Consiglio dell'Ordine o del Collegio o dell'Ente associato tramite delega scritta.

Art. 13 – Assemblea degli associati. Funzioni

L'Assemblea degli associati:

- approva, entro il 31 marzo, il rendiconto dell'esercizio precedente ed il conto preventivo dell'esercizio successivo; il rendiconto e il conto preventivo, predisposti dal Consiglio direttivo, sono consegnati al Collegio dei revisori almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la loro approvazione da parte dell'assemblea;
- approva la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente predisposta dal Consiglio Direttivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori e il suo Presidente;
- delibera le direttive di ordine generale dell'associazione e su ogni argomento inerente alla gestione straordinaria sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche del presente statuto;
- delibera sulle richieste di adesione all'associazione pervenute;
- delibera sullo scioglimento, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione.

Art. 14 – Assemblea degli associati. Riunioni

Le riunioni dell'assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, in prima e in seconda convocazione, sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta od inoltrato a mezzo fax o per telegramma o tramite PEC ovvero con altri mezzi elettronici o telematici, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata su richiesta di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente più della metà degli associati ed in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti.

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto che può essere dato anche per corrispondenza.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea con delega conferita per iscritto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea convocata in seduta straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, un componente del Consiglio direttivo lo sostituisce e ne fa le veci.

Le riunioni dell'assemblea vengono fatte constare da verbali trascritti sull'apposito libro; la verbalizzazione dell'assemblea spetta al Segretario dell'associazione o in mancanza ad altro soggetto nominato dall'assemblea ovvero da un Notaio. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal presidente dell'Assemblea.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 7 componenti nominati dall'assemblea degli associati in seduta ordinaria. Essi durano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

La carica di Consigliere non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione di insediamento, nomina il Presidente e un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, il Segretario e il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione. Esso può sottoporre all'Assemblea degli associati ogni argomento inerente alla gestione straordinaria qualora lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- nomina il Referente dell'Organismo;
- pianifica ed organizza le attività dell'associazione;
- predispose il rendiconto e il conto preventivo;
- predispose una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- predispose i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- delibera sulla stipula dei contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile per il perseguimento degli scopi dell'associazione.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'associazione innanzi ai terzi. La rappresentanza e i poteri di firma possono essere delegati dal Presidente ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo mandato alle liti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e in casi di eccezionale urgenza e necessità può compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la relativa ratifica.

Art. 17 – Segretario

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione di ogni riunione o deliberazione ad eccezioni di quelle per l'assunzione delle quali è richiesta la presenza di un Notaio.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli associati ed organizza gli uffici amministrativi dell'associazione.

Il Segretario è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni da un ufficio di segreteria che resta altresì a disposizione degli associati per fornire assistenza e informazioni relative agli scopi istituzionali dell'associazione.

Art. 18 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea – che sceglie tra costoro il Presidente - tra professionisti iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. I revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e possono effettuare, anche individualmente, controlli sulla contabilità dell'associazione.

Il Collegio dei Revisori predispone annualmente una dettagliata relazione sul rendiconto e un parere sul conto preventivo da depositarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio della carica e comunque fino all'insediamento del nuovo collegio.

Art. 19 – Compensi

Per quanti ricoprono cariche negli Organi dell'associazione non sono previsti compensi.

Art. 20 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa è deliberato dall'Assemblea con il consenso unanime degli associati nel caso in cui essi siano due o tre e in tutti gli altri casi con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea nella stessa adunanza delibera la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 62 del 23 dicembre 1996, salvo differente destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Funzionamento

Le norme relative al funzionamento dell'associazione ovvero le norme inerenti all'esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi ultimi e l'associazione o i suoi Organi, saranno rimesse alla competenza di un collegio di Provisori, composto da tre componenti da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza alcuna formalità procedurale e il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di leggi vigenti in materia.

Bozza di regolamento dell' Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito tra differenti Ordini professionali

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito "Organismo") costituito da differenti Ordini professionali in associazione tra di loro (di seguito, associazione)⁷.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Art. 2 – Funzioni e obblighi

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Art. 3 – Iscrizione

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'associazione, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 4 – Formazione dei gestori della crisi

Ai fini della nomina in qualità di gestore della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il soggetto iscritto all'albo professionale sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Art. 5 – Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) una segreteria amministrativa.

Il referente e la segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all'Organismo e della documentazione allegata a corredo.

⁷ Si rinvia allo statuto dell'associazione.

Art. 6 – Referente

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente è nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione e la durata dell'incarico è fissata in tre anni, rinnovabili, fermo restando differente previsione statutaria. La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

In casi specifici, il referente, previa autorizzazione del Consiglio direttivo dell'associazione, può avvalersi della collaborazione di un apposito comitato composto da soggetti indipendenti, nello svolgimento delle funzioni riconosciutigli dal presente Regolamento⁸.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro _____ (_____) deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo dell'associazione, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 7 – Segreteria Amministrativa

La segreteria amministrativa, composta da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione e da numero _____ persone fisiche con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio Direttivo, preferibilmente tra il personale dipendente degli Ordini associati.

È fatta salva la possibilità per gli Ordini associati di ricorrere ad altre forme di collaborazione nei limiti consentiti dalla legge.

⁸ I componenti del comitato dovrebbero agire in qualità di ausiliari del referente medesimo qualora la trattazione della pratica richieda di avvalersi di varie professionalità appartenenti se del caso anche a differenti professioni regolamentate.

La segreteria ha sede presso l'Organismo.

Essa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'Ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute.

Art. 8 – Gestore della crisi

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo⁹.

La funzione spettanti al gestore della crisi possono essere svolte da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Art. 9 – Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

⁹ Si tratta dunque dei professionisti iscritti negli Albi professionali degli Ordini o dei Collegi associati ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 202/2014.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Art. 10 – Requisiti di professionalità ed onorabilità del gestore

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Art. 11 – Ausiliari del gestore

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Art. 12 – Rinuncia dell'incarico

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 13 – Incompatibilità e decadenza

Tutti gli organi di cui all'art. 5 del presente Regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori, o ausiliari del gestore, e se nominati decadono, coloro che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

Il procedimento di sovraindebitamento è riservato, fatto salvo quanto disposto in Ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge n. 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

I professionisti iscritti nell'elenco di cui agli artt. 6 e 8 del presente regolamento, sono altresì tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale secondo quanto previsto nelle leggi professionali e in forza dei codici di deontologia della professione.

Art. 15 – Compensi spettanti ai gestori e all'organismo di composizione

I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

L'Organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore ad Euro _____ del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo di: _____ (indicazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 49 d.lgs. n. 231/2007).

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura del _____% sull'importo del compenso¹⁰.

Il compenso dovrà essere versato, anche eventualmente a saldo, dal debitore entro sei mesi dall'omologazione dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione ovvero entro sei mesi dall'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 - bis della legge n. 3/2012.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012 e all'Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

¹⁰ Il rimborso forfettario delle spese generali è fissato dall'art. 14 del decreto n. 202/2014 in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso.

Art. 16 – Responsabilità

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

Allegato “A” – Bozza di regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi dell’organismo di composizione della crisi costituito tra differenti Ordini professionali ex art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014

Art. 1 - Indipendenza

Il gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il gestore della crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Art. 2 - Imparzialità

Il gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Art. 3 - Neutralità

Il gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura di sovraindebitamento.

Art. 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 5 - Competenza

Il gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l’incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Art. 6 - Diligenza e operosità

Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Art. 7 - Riservatezza

Il gestore della crisi ha l’obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Art. 8 - Correttezza e lealtà

Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del referente dell'Organismo, che nomina altro professionista in possesso dei requisiti di legge.